

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Costituzione e denominazione della società

1. E' costituita ai sensi dell'Articolo 113, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una società a responsabilità limitata (a capitale interamente pubblico) "GESTIONE SERVIZI COMUNALI S.r.l." (GE.S.CO. S.r.l.), attualmente unipersonale.

Articolo 2

Sede della società

1. La società ha sede nel Comune di Alassio.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
3. E' competenza dell'assemblea ordinaria la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

Durata della società

1. La durata della società è fissata fino all'anno 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4

Oggetto della società

1. La società ha per oggetto:
 - a) La gestione degli impianti sportivi, strutture immobiliari e demaniali nella disponibilità o di interesse del Comune di Alassio, che detto Ente vorrà affidarle.
 - b) L'attività di ricerca dell'utenza, promovendo le necessarie campagne pubblicitarie e promozionali e procedendo alla stipulazione dei contratti relativi.
 - c) La promozione turistica della Città di Alassio mediante attività di organizzazione e gestione di manifestazioni spettacolistiche, ricreative, sportive e culturali, prendendo contatto - direttamente o attraverso apposite agenzie - con gli artisti, gli sportivi e le organizzazioni con o senza scopo di lucro interessati alle iniziative da realizzare prevalentemente presso le strutture in

gestione.

d) Lo svolgimento delle predette attività potrà essere realizzato, oltre che nei complessi di cui sopra anche all'esterno e su incarico di altri Enti pubblici o privati, qualora ciò sia funzionale alla promozione della Città di Alassio.

e) Lo studio, costruzione, gestione dei presidi per la segnaletica stradale, a norma di legge; la gestione di parcheggi a pagamento, custoditi e/o non custoditi.

f) La produzione, il commercio, l'importazione e l'esportazione, la rappresentanza commerciale, anche con deposito, di oggetti di ogni genere e tipologia che promuovano l'immagine del Comune di Alassio.

g) La gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili, di aree pubbliche e di insediamenti produttivi.

h) L'effettuazione di opere di bonifica e rimboschimento in genere; la gestione di servizi inerenti la cura del verde pubblico e/o privato, la sistemazione idraulica-forestale.

i) La gestione di spiagge comunali (ai sensi dell'art. 45-bis Codice della Navigazione), compresa la realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di spiagge (a qualsiasi titolo attrezzate) per l'uso pubblico.

l) La fornitura di servizi cimiteriali.

m) La gestione di altri servizi pubblici locali in genere e la relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione), sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate.

n) La realizzazione delle opere, necessarie, accessorie e funzionali allo svolgimento dei servizi sopra elencati, nonché la realizzazione delle infrastrutture e delle altre opere di interesse pubblico strumentali per il conseguimento dello scopo sociale.

o) La collaborazione con gli Enti Locali e privati per la cura, la realizzazione e la gestione di servizi culturali, sportivi e ricreativi in genere, ivi compresa la realizzazione e la gestione delle necessarie strutture.

p) Le attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali

all'oggetto sociale.

In ogni caso, la Società deve svolgere la parte prevalente della propria attività (sempre nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti) nei confronti degli Enti pubblici suoi soci, utilizzando, per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al presente articolo, la modalità dell'affidamento "in house"; al fine di garantire il rispetto del citato limite la produzione di servizi resi a soggetti terzi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società quale affidataria di servizi degli Enti soci.

La Società potrà eseguire le attività di cui sopra anche per conto di privati, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma.

2. Nell'attuazione delle attività sopra descritte la società potrà presentare offerte, partecipare a gare o licitazioni private, concorrere in appalti indetti da Enti pubblici o privati; potrà altresì assumere partecipazioni in società sia private che a partecipazione pubblica, consorzi o società consortili, sempre nei limiti consentiti dalla legge, in raggruppamenti od associazioni di imprese anche temporanee ed anche operanti nell'ambito internazionale, ed effettuare operazioni di acquisizione, cessione o scambio di tecnologie o consulenze.

3. A tale fine la società potrà compiere tutte le operazioni promozionali, turistiche, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e funzionalmente connesse con lo stesso, nei limiti previsti dalla legge, nonché le attività di pubblico esercizio all'interno dei complessi gestiti, escluse le operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 5

Capitale Sociale

Proprietà pubblica e controllo analogo

Trasferibilità e condizioni per la cessione delle quote

1. Capitale sociale:

a) Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in

quote ai sensi di legge.

b) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società:

c) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

d) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Proprietà pubblica e controllo analogo:

a) La società è a capitale interamente pubblico.

b) Le quote della Società possono essere detenute, oltre che dal Comune di Alassio, soltanto da altri Enti pubblici o da Società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti pubblici; non possono divenire soci le persone fisiche ed altri soggetti privati.

c) Il Comune di Alassio si impegna a mantenere una quota di partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

d) In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune di Alassio ed agli altri eventuali Enti pubblici soci, che affidino in house alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo" (analogo a quello esercitato sui propri servizi) che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione.

e) Il "potere" di cui al precedente comma si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti.

f) Anche al fine di esercitare detto "controllo analogo" il Comune di Alassio:

f.1) annualmente assegna alla società gli obiettivi che la stessa dovrà realizzare;

f.2) provvede ad istituire un servizio di controllo sullo stato di attuazione dei programmi, sui risultati riguardati nonché sui costi sostenuti;

f.3) esercita un controllo generale sull'andamento dei servizi con consultazione almeno annuale del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico;

f.4) ha facoltà di richiedere che il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico riferiscano al Consiglio Comunale;

f.5) esamina preventivamente (mediante i propri organi) il bilancio, i documenti programmatici ed i piani di investimento;

f.6) vigila affinché "Ge.s.co. S.r.l." (per la parte di propria competenza) osservi la vigente normativa negli appalti di lavori, servizi e fornitura.

g) In ogni caso, ulteriori e più specifiche modalità e forme di indirizzo e di controllo da parte degli Enti affidanti potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti soci.

h) Le operazioni di cessione, di trasferimento, di assoggettamento a pegno od usufrutto di azioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente statuto sull'ammissione di "nuovi" soci o sull'entità della partecipazione da parte del Comune di Alassio (prevista dal presente statuto) sono inefficaci nei confronti della società, salve in ogni caso le più gravi conseguenze, le sanzioni e gli effetti invalidanti di legge.

3. Trasferibilità delle partecipazioni:

a) Il socio che, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto, intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci.

b) L'offerta di prelazione dovrà essere formulata mediante "piego" raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, indirizzato all'Organo amministrativo ed agli altri Soci e dovrà recare l'indicazione del prezzo, delle condizioni di pagamento e il nominativo dell'acquirente, se già

individuato.

c) Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, le quote del cedente saranno ripartite tra gli accettanti in misura proporzionale alle quote possedute da ciascuno di essi.

d) Entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, i soci aventi diritto dovranno comunicare con "piego" raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, indirizzato all'Organo amministrativo, agli altri soci ed al cedente, la loro irrevocabile volontà di esercitare il diritto di prelazione.

e) In ogni caso, dovrà essere garantita al Comune di Alassio una quota di partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale.

f) L'ingresso di eventuali nuovi soci pubblici avverrà solo previo espresso e formale assenso da parte del Consiglio Comunale di Alassio, deliberato entro il termine di novanta giorni dalla data in cui perverrà all'Organo suddetto la relativa richiesta. Eventuali trasferimenti di quote in violazione della regola di cui sopra non produrranno alcuna efficacia nei confronti della società.

Articolo 6

Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dall'assemblea dei soci.

Articolo 7

Versamenti e finanziamenti dei soci

1. La società può ricevere dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 Codice Civile, anche senza corresponsione di interessi.

2. La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Articolo 8

Recesso

1. Il diritto di recesso compete:

a) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione

o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

b) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;

c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. Il diritto di recesso non spetta in ogni caso nell'ipotesi di modifica al regime di trasferimento e circolazione delle quote.

3. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

5. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6. La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

7. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

8. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente

tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Savona su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

9. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

10. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.

11. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

12. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

13. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

14. Per quanto non è espressamente previsto in questo statuto o nell'atto costitutivo si applicano alla società le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Articolo 9

Socio unico

1. Quando le quote risultano appartenere ad un solo soggetto, l'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile, deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo ne deve depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

3. L'unico socio può provvedere alla pubblicità

prevista nei commi precedenti.

Articolo 10

Direzione e controllo

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

Articolo 11

Assemblea dei soci

1. Assemblea ordinaria e straordinaria:

a) L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

b) Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile II comma; in tal caso l'organo amministrativo dovrà, entro il termine ordinario, dare atto ed enunciare quali particolari esigenze abbiano determinato il rinvio.

c) L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

d) L'assemblea - sia ordinaria, sia straordinaria - regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci; le deliberazioni prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo e allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Convocazione:

a) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, a norma dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, sono convocate, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, dall'organo amministrativo con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

b) Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve

essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal Registro delle Imprese.

c) Nell'avviso dovranno essere indicati: il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e, qualora la prima adunanza andasse deserta, può essere indicato anche il luogo, giorno ed ora della seconda convocazione.

3. Intervento e voto:

a) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino titolari del diritto di voto.

b) Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta, nei limiti dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, anche da un non socio.

c) Per le votazioni si procede di regola per alzata di mano; è in ogni caso escluso il voto segreto.

d) Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritte nell'apposito libro.

4. Presidenza e segreteria:

a) A norma dell'articolo 2371 del Codice Civile l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione.

b) In caso di assenza l'assemblea nominerà il presidente scegliendolo fra i presenti.

c) L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario, che può essere scelto tra estranei.

d) Nei casi di legge ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

5. Costituzione e deliberazioni:

a) L'assemblea - sia ordinaria, sia straordinaria - si costituisce e delibera a norma di legge.

b) Sono valide le assemblee anche non convocate come sopra purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'amministratore unico ovvero la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

c) In tale ipotesi, tuttavia, si dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte

ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo non presenti.

d) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea.

e) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza tra la sede e le varie filiali della società, o comunque tra diversi luoghi e ove precisato nell'avviso di convocazione.

f) La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza o teleconferenza tra la sede generale e quelle locali è che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi videocollegati in cui si tiene la riunione;

- tutti i partecipanti possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e possano partecipare alla votazione.

g) La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, compete al presidente dell'assemblea.

Articolo 12

Amministrazione e rappresentanza

1. Organo amministrativo:

a) la società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, a condizione che ciò sia ammesso dalla normativa di legge vigente tempo per tempo; gli amministratori di spettanza al Comune di Alassio saranno dallo stesso nominati a mezzo del Sindaco.

La composizione del consiglio di amministrazione deve risultare conforme alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di "equilibrio tra i generi" e di "inconferibilità ed incompatibilità di incarichi" (per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili).

Tali disposizioni devono essere rispettate anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, ma prima della scadenza del loro incarico.

La delibera assembleare di nomina del consiglio di amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

b) in caso di più amministratori il Comune di Alassio e gli eventuali altri Enti Pubblici Associati non potranno averne meno di due.

c) in caso di amministratore unico esso sarà nominato dal Comune di Alassio.

d) in ogni caso al Comune di Alassio spetta la nomina di almeno un amministratore.

e) prima di procedere alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea ne determina il numero entro i limiti anzidetti e tenuto conto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti alla data della delibera.

f) gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore ai tre anni e sono rieleggibili.

g) ove la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per dimissioni ovvero per altre cause, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea cessa l'intero consiglio di amministrazione e deve essere convocata con urgenza l'assemblea affinché provveda al rinnovo dell'organo amministrativo.

h) la cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori sono - fatta salva la deroga di cui al comma che precede - regolate a norma di legge.

2. Poteri:

a) all'amministratore unico ovvero al consiglio di amministrazione sono riconosciuti - salvo per l'amministratore unico le eventuali limitazioni

previste in sede di nomina - tutti i più ampi poteri di amministrazione - sia ordinaria, sia straordinaria - della società e di disposizione dei beni sociali, e così possono:

- compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compreso il rilascio - nei modi di legge - di procure speciali - per determinati atti ovvero per categorie determinate di atti - anche da persone estranee alla società;

- attuare tutte le operazioni funzionalmente connesse con l'oggetto sociale ovvero utili per il suo raggiungimento.

3. Cariche del consiglio di amministrazione:

Ove la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, l'assemblea dei soci provvede alla nomina del presidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare nel proprio seno un amministratore delegato, delegandogli specifiche proprie attribuzioni (escluse quelle espressamente riservate dalla legge, alla propria competenza).

4. Direttore generale:

a) l'organo amministrativo può eventualmente nominare un direttore generale, determinandone i poteri, che possono comprendere anche la facoltà di nominare e revocare procuratori, nonché di conferire e revocare i mandati.

b) il direttore generale può assistere, su invito, alle riunioni del consiglio di amministrazione, nonché a quelle del comitato esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

c) qualora il direttore generale venga nominato dall'assemblea si applicano le disposizioni dell'art. 2396 del codice civile.

5. Rappresentanza:

a) la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2384 del Codice Civile.

b) la rappresentanza legale della società spetta altresì all'amministratore delegato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile.

6. Convocazione del consiglio di amministrazione:

a) il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di almeno un amministratore ovvero dall'organo di controllo; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dall'amministratore delegato.

b) la convocazione è eseguita almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione, con invito costituito da lettera raccomandata, fax o posta elettronica all'indirizzo notificato alla società, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

c) in caso di urgenza si potrà provvedere alla convocazione anche telegraficamente o a mezzo telefono, oltre con gli altri mezzi indicati, specificando in tal caso i motivi o i termini dell'urgenza.

d) l'avviso per convocazione urgente deve essere inviato con preavviso di ventiquattro ore e deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

e) il consiglio è convocato presso la sede sociale ovvero altrove purché in Italia.

7. Presidenza del Consiglio di Amministrazione:

a) il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente; in caso di assenza ovvero di impedimento, dall'amministratore delegato se nominato o dal consigliere più anziano.

8. Costituzione e deliberazione del consiglio di amministrazione:

a) per la valida costituzione delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

b) in mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

c) le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

d) di ogni seduta viene redatto il verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

9. Compensi e rimborsi:

L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi fissi e/o variabili e le indennità a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente al momento della delibera.

Articolo 13

Controllo legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci che ne ravvisino l'opportunità l'assemblea nomina ai sensi dell'articolo 2477 primo comma codice civile, un sindaco unico, nei casi consentiti dalla legge, ovvero un collegio sindacale o un revisore/società di revisione definendone competenze, poteri e compenso.

La nomina del sindaco unico o del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 codice civile.

Ove nominato il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto del principio di equilibrio del genere, e funziona ai sensi di legge.

Ove nominato il sindaco unico ovvero il collegio sindacale avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile con il dettato dell'art. 2477 codice civile.

2. Il collegio sindacale o il sindaco unico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4. Il compenso è fissato dall'assemblea dei soci contestualmente alla nomina.

5. Ai sindaci compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio purché regolarmente documentate.

6. Al sindaco unico ovvero al collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'assemblea che potrà anche affidare la revisione legale dei conti al revisore/società di revisione. In tal caso i requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le

attività del revisore/società di revisione sono regolati dalla legge.

7. Ove negli altri articoli del presente statuto si indichi collegio sindacale il riferimento si deve intendere esteso al sindaco unico, ove nominato.

8. La nomina del sindaco unico/collegio sindacale, del revisore/società di revisione spetta al Comune di Alassio.

Articolo 14

Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i termini previsti dalla legge e dal presente statuto l'organo amministrativo predispone il bilancio da sottoporre ad approvazione dell'assemblea.

3. Il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione ove obbligatoria e dalla relazione dell'organo di controllo, deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Articolo 15

Distribuzione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale, dopo l'accantonamento alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge, è - salva diversa delibera assembleare e/o eventuali accordi parasociali - attribuito, quale dividendo ai soci.

Articolo 16

Scioglimento

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 17

Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, in ordine a tutti i rapporti con la società e/o tra i soci, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 18

Clausola arbitrare

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i

soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise dal collegio arbitrale, composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Savona.

2. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

3. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Savona.

4. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

5. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

6. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

7. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

8. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 19

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.